



2° Circolo Didattico "Giancarlo Siani"



Via Tagliamonte, 13 – 80058 Torre Annunziata (NA) - TEL/FAX 081 8611360

C.F. 82008530634 C.M. NAEE189007 Codice Univoco UFV7AU

Protocollo n° 0004108/U

Torre Annunziata, 03/12/2021

Oggetto: Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Si informano le SS.LL. che il Decreto Legge n.172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021, introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Tale Decreto-Legge estende l'obbligo vaccinale **a tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021**

Si prevede, inoltre, l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

OMISSIONE OBBLIGO VACCINALE La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.

In tali casi (condizioni cliniche documentate e relativo pericolo per la salute), al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, durante il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il Dirigente scolastico adibisce il personale a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione

VERIFICA DELL'OBBLIGO VACCINALE

Come indicato nel decreto in oggetto, il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e con le modalità indicate dal Decreto-Legge 6 agosto 2021 n. 111 modificato con Legge 24/9/2021 n. 133 e s.ss.mm.ii.; dal Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 modificato con Legge 17/06/2021 n. 87 dalle note MI prot. n. 1260 del 30 agosto 2021 e prot. 953 del 09 settembre 2021, e cioè acquisendo le informazioni necessarie attraverso la apposita piattaforma.

Nel caso in cui non risulti l'adempimento dell'obbligo, il Dirigente scolastico invita immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione** comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati dovranno trasmettere immediatamente al dirigente scolastico, **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati.

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

In caso di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 **ha una validità di 9 mesi** a far data dalla medesima somministrazione;

la certificazione verde rilasciata a seguito **dell'avvenuta guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ha una validità **di 6 mesi dall'avvenuta guarigione**.

La certificazione verde di coloro che sono stati identificati come casi accertati **positivi al SARS CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose** di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di **9 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione**.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Lucia Massimo

*Firma omessa ai sensi del
D.Lgs 82/05 e ss. mm.e ii.*